



Gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli edifici dell'Ateneo – Lotto 1 “Centro urbano” CIG 79085749B7 – Lotto 2 “C.U. S. Sofia e strutture periferiche” CIG 7908627575

Risposte a quesiti di interesse generale

Quesito

“Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto e specificatamente al LOTTO 2, la scrivente, intende partecipare in Riunione Temporanea di Imprese di tipo Misto in cui, l'Impresa Capogruppo Mandataria e qualificata per tutti i servizi (compresi i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 4.2.2. c.4 e c.5 (Terzo responsabile e abilitazione alla manutenzione)) oltre che per i lavori di cui alle categorie SOA OG1 e OG11 e, l'impresa Mandante è qualificata solo per i lavori nella categoria OG2, e quindi senza la necessità di possedere i requisiti per l'assunzione di terzo responsabile e abilitazione alla manutenzione degli impianti (requisiti di cui ai punti 4.2.2 c.4 e c.5 del disciplinare di gara). Si chiede pertanto conferma della correttezza di tale ipotesi”.

Risposta

Si conferma.

Quesito

“Secondo quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Tecnico di Appalto, è richiesto un numero minimo di manutentori giornaliero pari a 14 per i seguenti orari previsti dall'art. 37 del Capitolato: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato (nei casi e per alcuni edifici specificatamente richiesti dalla SA) dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Si chiede, pertanto, di confermare la necessità di garantire il presidio di n. 14 unità dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, nonché il sabato dalle 8:00 alle 13:00, nonostante in tale ultimo caso gli edifici da presidiare siano in misura minore. Si chiede, inoltre, di confermare che il totale delle 14 unità richieste vanno ad integrare le 12 unità attualmente impiegate con l'aggiunta quindi di 2 figure all'attuale organico”

Risposta

Si confermano:

- la necessità di garantire la presenza di un numero giornaliero di manutentori pari a 14 addetti esclusivamente al servizio di manutenzione ordinaria;
- l'orario di lavoro del personale dell'appaltatore che presta il servizio di manutenzione ordinaria è indicativamente fissato dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e il sabato (nei casi e per alcuni edifici specificatamente richiesti dalla SA) dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

Si conferma, altresì, l'aggiunta di due figure alle dodici unità attualmente impiegate



Quesito

“All'art. 49 del Capitolato Tecnico di Appalto nel riepilogo Ammontare annuo complessivo del Lotto 1 e del Lotto 2 in riferimento alla manodopera, si riporta un numero di unità pari a 14 per monte ore per ogni figura di 1680. Tale monte ore non è sufficiente a coprire il presidio come definito agli art. 23 e 37, circostanza quest'ultima che impatta sull'importo a base di gara, impedendo, di fatto, alle imprese di calibrare correttamente le offerte. Si richiede all'Amministrazione un chiarimento in merito;”

Risposta

L'esperienza accumulata con la gestione degli ultimi appalti di servizi manutentivi anche in considerazione delle chiusure programmate per le festività e le ferie estive d'Ateneo, giustifica il monte ore indicato per ciascun addetto al servizio manutentivo all'art. 49 del Capitolato Tecnico di Appalto come adeguato e sufficiente a coprire il servizio di manutenzione ordinaria e/o riparativa.

Quesito

“Si segnala, infine, un disallineamento tra i documenti allegati alla clausola sociale, ove sono riportati i livelli contrattuali del personale attualmente impiegato nella commessa e la previsione di cui all'art. 49 del Capitolato. Difatti, nel calcolare la base d'asta, la stazione appaltante ha tenuto in considerazione dei livelli di CCNL più bassi rispetto ai reali valori contrattuali. A tal fine, si richiede un chiarimento”.

Risposta

Si evidenzia, come l'Amministrazione, nello stimare la base d'asta, debba verificare – come, appunto, è avvenuto per la gara di cui è bando – soltanto la coerenza del livello di inquadramento preso a riferimento per il calcolo del costo della manodopera con le prestazioni oggetto dell'appalto, in ciò non potendo in alcun modo essere condizionata dall'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore uscente.

D'altra parte, è noto come l'acquisizione di personale dipendente, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non costituisca trasferimento d'azienda o di parte di essa. Ciò sta a significare che il passaggio di un dipendente, da una azienda ad un'altra, può avvenire in maniera diversa da quanto previsto dall'art. 2112 del c.c., senza cioè il riconoscimento del medesimo livello di inquadramento.

F.to II RUP
dott. ing. Agatino Pappalardo